

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 13/1/2009.

OGGETTO: “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 LEGGE N. 431/1998 – ANNO 2007. APPROVAZIONE BANDO ED AVVISO PUBBLICO SECONDO I CRITERI APPROVATI DALLA REGIONE VENETO”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, al fine di sostenere economicamente le fasce sociali più deboli;

PRESO ATTO:

- che le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture;
- che, con decreto del suddetto Ministero del 3/9/2007 sono stati assegnati alla Regione Veneto per l’anno 2007 € 14.813.631,68;
- che la Regione Veneto ha stanziato € 5.000.000,00 ad integrazione del finanziamento statale;
- che la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3075 del 21/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo anno 2007 che forniscano ai Comuni elementi per individuare le situazioni più bisognose e meritevoli di sussidio, disincentivando al tempo stesso la presentazione di domande incongrue per situazione economica dal momento che, da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, si è riscontrata una rilevante quantità di dichiarazioni infedeli che sottraggono consistenti risorse a sostegno dei cittadini effettivamente bisognosi e meritevoli;
- che la Regione Veneto ha deliberato, con il suddetto provvedimento, la prosecuzione del servizio informatico per la gestione del Fondo 2007, in grado di consentire ai Comuni del Veneto il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa;
- che, come accadeva negli anni precedenti, attraverso il servizio informatico messo a disposizione è possibile utilizzare un sistema di selezione dei beneficiari dei contributi, in applicazione del D.Lgs. n. 109/1998 modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e del DPCM n. 242/2001, ed un sistema di quantificazione del contributo rapportato alle reali condizioni socio economiche delle famiglie in quanto riferito alle dimensioni del nucleo familiare;
- che viene confermata la possibilità di affidare la fase operativa dell’assistenza al cittadino-utente, della presentazione della domanda e del suo inoltro secondo la procedura prevista, al CAF ACLI con il quale il Comune di Zevio ha già stipulato apposita convenzione – contratto repertorio n. 4192 del 9/5/2007;
- che il CAF ACLI, attraverso Acli Service di Verona S.r.l., in virtù di quanto previsto nella sopra citata convenzione, con nota pervenuta in data 11/12/2008, prot. n° 27133, ha confermato la propria disponibilità all’effettuazione del servizio di assistenza ai cittadini per le pratiche F.S.A. (Fondo Sostegno Affitti) anno 2007;

VISTO il Bando-tipo messo a disposizione sul sito appositamente predisposto dalla Regione Veneto;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, con la già citata delibera n. 3075/2008, ha fissato il termine del 28 febbraio 2009 entro il quale i Comuni dovranno far pervenire alla Regione Veneto i dati raccolti;

RITENUTO che il Comune debba provvedere a recepire la deliberazione di Giunta Regionale n. 3075/2008, nonchè alla pubblicazione del bando e al successivo inoltro delle domande aderendo al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione Veneto;

RILEVATO che la D.G.R. n. 3075/2008 prevede, anche quest'anno, la tutela dei casi sociali (conosciuti e tutelati dal Comune) esclusi dal contributo FSA anno 2007 a causa del canone eccessivo rispetto alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia; queste tipologie di famiglie, la cui domanda risulta incongrua in quanto il canone annuo incide sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, possono rientrare nel riparto del fondo nella misura del 50% del contributo calcolato per tali casi, a patto che il Comune si impegni a contribuire alla copertura del rimanente 50% con fondi propri;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI RECEPIRE i contenuti della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3075 del 21/10/2008, avente per oggetto "Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 – anno 2007", citata in premessa.
2. DI APPROVARE lo schema di bando, che si allega sub. A), dando atto che lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune fino al 20 febbraio 2009 nonché l'avviso pubblico, allegato sub. B), riportante in forma sintetica i requisiti per l'accesso che sarà diffuso sul territorio comunale.
3. DI DARE ATTO che, in virtù del rapporto in essere con il CAF ACLI – Acli Service di Verona, lo stesso verrà accreditato con le modalità previste dal servizio, al fine dell'assegnazione di idonea password che permetterà l'inoltro delle domande per via telematica a nome del Comune di Zevio.
4. DI DARE ATTO, in particolare, che il CAF Acli Service di Verona dovrà, presso la propria sede:
 - assistere i cittadini, mediante l'impiego della infrastruttura di rete ISEenet messa a disposizione delle Amministrazioni Comunali:
 - nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, previste dal D.Lgs. n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. n. 109/1998 e dal DPCM n. 242/2001;
 - nella domanda di accesso al contributo FSA;
 - rilasciare all'utente una ricevuta di avvenuta presentazione;
 - archiviare e conservare copia della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria, della certificazione nonché della domanda FSA, sottoscritta dal richiedente, fino alla scadenza del bando e provvedere successivamente alla sua trasmissione al Settore Servizi Sociali del Comune.
5. DI DARE ATTO che, in conformità con quanto previsto dalla convenzione in essere con il CAF per la predisposizione delle certificazioni e domande di cui al punto precedente, il CAF stesso provvederà gratuitamente nei confronti dei cittadini.
6. DI PRENDERE ATTO che non sussiste impegno di spesa poiché il Comune di Zevio non partecipa con fondi propri al finanziamento dell'intervento, pertanto l'impegno sarà formalizzato una volta quantificato l'importo da corrispondere ai richiedenti in base ad idonea comunicazione regionale di trasferimento delle somme nelle casse comunali.
7. DI RISERVARSI la possibilità di intervenire, adottando eventuale apposito provvedimento, con un contributo comunale in aggiunta a quello regionale, per i casi sociali (conosciuti e tutelati dal Comune) che altrimenti sarebbero esclusi dal contributo in quanto il canone annuo, incidendo sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, è ritenuto eccessivo rispetto alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia. In tali casi, il contributo comunale sarebbe ripartito con quello regionale al 50%.
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio Servizi Sociali, al CAF Acli Service di Verona Via Interrato dell'Acqua Morta n° 22, nonché all'Ufficio Ragioneria, per opportuna conoscenza e quanto di competenza.

9. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere quanto prima all'emissione del bando e, conseguentemente, all'accoglimento delle domande che, come gli anni precedenti, si prevedono in numero cospicuo.

COMUNE DI ZEVIO
(Provincia di Verona)

BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(art. 11 Legge n. 431/1998)

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2007 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2007, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. *Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda:*
- a) sia residente nel Comune di Zevio;
 - b) il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 47.248,50) e comunque con percentuale di possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
 - c) presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D.Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEffsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a € 14.000,00;
 - d) se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189);
 - e) se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza attestante la presenza da almeno dieci anni nel territorio italiano ovvero da almeno cinque anni nella Regione Veneto, così come previsto dall'art. 11 comma 13 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.
- B. *In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:*

- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - c) il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.ⁱ Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - pensioni di guerra;
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
 - d) con superficie nettaⁱⁱ non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.
- C. *In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.*
- D. *La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.*
- E. *Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2007, in altra Regione.*
- F. *I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 5.A.*

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

3. Calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo si calcola come segue:

- A. si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a € 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi 1.A.c);
- B. si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2007;
- C. il contributo massimo annuo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- D. qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di € 15.000,00;
- E. se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi 1.B.d), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di membri superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE.
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);
- G. se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

4. Modo di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
- B. L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di € 1,00.
- C. Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo finale sia inferiore a € 100,00.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa.
- E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in

autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5. Termini e modo di presentazione della domanda.

A. Le domande potranno essere presentate **entro il giorno 20 febbraio 2009** presso il seguente ufficio:

- **Comune di Zevio – Ufficio Servizi Sociali**
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle 13.00
o telefonare al n° 045/6068411

che fisserà appuntamento con: CAF ACLI Via S. Pio X n. 1 – Zevio (a fianco della Chiesa Parrocchiale).

B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

6. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti dati dichiarati in sede di domanda, non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.e).
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 5.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punto 5.A).
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- attestazione ISEE in corso di validità (situazione reddituale dell'anno 2007 e situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare al 31/12/2008) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
 - contratto (contratti) di locazione registrato;
 - bollettini dei canoni di affitto, delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali purchè comprendano il costo di tale servizio, corrisposti per l'anno 2007;
 - se il richiedente è extracomunitario, permesso o carta di soggiorno e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di

autocertificazione, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 045/6068411) e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

7. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. Privacy.

- A. Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).
- B. Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Dr. Giuseppe Vozza

NOTE



**AVVISO PUBBLICO PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(art. 11 Legge n. 431/1998)**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. ... in data è stato approvato il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2007 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431. Copia integrale del bando è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande potranno essere presentate **entro il giorno 20 febbraio 2009** presso il seguente ufficio:

- **Comune di Zevio – Ufficio Servizi Sociali**
dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle 13.00 o telefonare al n°045/6068411
che fisserà appuntamento con: CAF ACLI Via S. Pio X n. 1 – Zevio (a fianco della Chiesa Parrocchiale).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda:
- sia residente nel Comune di Zevio;
 - il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 47.248,50);
 - produca una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEefsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 14.000,00;
 - se il richiedente è extracomunitario, sia in possesso: 1. di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche (L. n. 189/2002); 2. il possesso del certificato storico di residenza attestante la presenza da almeno dieci anni nel territorio italiano ovvero da almeno cinque anni nella Regione Veneto, così come previsto dall'art. 11 comma 13 della Legge n. 133/2008.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:
- a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il 2° grado;
 - di categoria catastale compresa fra le seguenti: A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - il cui canone integrato abbia incidenza, sull'ISEefsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti) non inferiore al 14% e non superiore al 70%;
 - con superficie netta non superiore a due volte la superficie ammessa (la superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti, incrementata di 5 mq per ogni componente eccedente i tre). Tale limitazione non opera nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31/12/2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE.
- C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.
- E. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata presentata richiesta di contributo per l'anno 2007 in altra Regione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Tuttavia, onde evitare errori, sanzioni civili e penali o esclusioni dal contributo, si consiglia al richiedente di recarsi, con un valido documento di riconoscimento, all'appuntamento preso dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale con il CAF ACLI per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda, presentando i seguenti documenti:

- dichiarazione ISEE valida del nucleo familiare con redditi anno 2007 e situazione patrimoniale al 31/12/2008. Tale dichiarazione può essere compilata anche al momento della domanda presentando le certificazioni dei redditi relative all'anno 2007 (CUD 2008) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2008 per l'anno 2007 (Mod. 730, Mod. UNICO ecc.) nonchè ogni altra documentazione necessaria (carta identità e codice fiscale di ogni componente il nucleo, situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare al 31/12/2008);
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso o carta di soggiorno validi di tutti i componenti il nucleo e il certificato storico di residenza attestante la presenza da almeno dieci anni nel territorio italiano ovvero da almeno cinque anni nella Regione Veneto, così come previsto dall'art. 11 comma 13 della Legge n. 133/2008;

- eventuale certificazione rilasciata dall'organo competente che attesti il grado di inabilità di componenti il nucleo familiare con handicap psicofisico permanente superiore al 66% (art. 3 comma c. L. n. 104/1992);
- contratto (contratti) di locazione registrato e valido per il 2007;
- bollettini dei canoni di affitto corrisposti nell'anno 2007;
- dati catastali e superficie netta dell'alloggio;
- ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti relativi a dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della dichiarazione sostitutiva.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario Dirigente dell'U.O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Dr. Giuseppe Vozza

ⁱ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

ⁱⁱ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.